

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 4107/88 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3468/88⁽²⁾, prevede nell'allegato I, parte prima, titolo II, punto A.2. a), primo comma un regime di sospensione dei dazi per i prodotti destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento;

considerando che tale regime si distingue da quello previsto per le navi al punto A. 1, nel senso che nel caso delle piattaforme non è prevista la sospensione dei dazi per i prodotti destinati all'equipaggiamento delle stesse, allorché non sono incorporati;

considerando che tale disciplina non sembra giustificata poiché le navi e le piattaforme si trovano in situazione analoga; che è quindi necessario, di conseguenza, modificare il regolamento in questione,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

Articolo 1

Il testo dell'allegato I, parte prima, titolo II, punto A. 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dal testo seguente:

« 2. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne:

a) i prodotti destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento:

1) fisse, della sottovoce ex 8430 49 00, installate nel mare territoriale degli Stati membri,

2) galleggianti o sommergibili, della sottovoce 8905 20 00,

ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione, nonché i prodotti destinati all'equipaggiamento di tali piattaforme ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. PAPANDREOU

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 305 del 10. 11. 1988, pag. 1.